



Via Borgonuovo 24, 20121 Milano

Capitale sociale Euro 306.612.100 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 125 - TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DEGLI  
ARTICOLO 84 - TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971  
DEL 14 MAGGIO 1999**

**RELAZIONE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto n. 5 all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 17 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2012 in seconda convocazione – Proroga dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, viene a naturale scadenza l'incarico del revisore legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria del 31 marzo 2006 per gli esercizi 2006-2011, e quindi per sei esercizi come da previsione normativa in vigore all'epoca del conferimento di detto incarico.

Al riguardo si segnala che, a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la Direttiva 84/253/CEE*), l'incarico di revisione legale dei conti delle società con azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati italiani (in quanto rientranti nella definizione di "enti di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010) ha durata di nove esercizi se conferito ad una società di revisione, come disposto dall'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa alla proroga dell'incarico di revisione legale dei conti, già conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2006-2011, per ulteriori tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, il tutto nel rispetto delle condizioni e modalità previste dal D.Lgs. 39/2010 e dalla applicabile normativa regolamentare per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti, tenuto conto del regime transitorio previsto dal citato decreto legislativo.

A tal fine, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, si allega alla presente Relazione la proposta motivata del Collegio Sindacale della Società relativa alla proroga per gli esercizi 2012-2014 dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.; alla proposta motivata dell'organo di controllo è altresì allegata la proposta di KPMG S.p.A. datata 21 febbraio 2012 che, tenuto conto del sopra citato mutato quadro normativo di riferimento, riporta integralmente le condizioni e caratteristiche delle attività oggetto dell'incarico per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014 in continuità con gli anni precedenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta motivata del Collegio sindacale di proroga dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e consolidati della Società, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e dei conti semestrali della Società per ulteriori tre esercizi, e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, alle condizioni espresse nella proposta di KPMG S.p.A. datata 21 febbraio 2012, e vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

- preso atto delle previsioni di legge in materia di durata e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 39/2010 e della applicabile normativa regolamentare di attuazione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta del Collegio Sindacale alla medesima allegata;

**delibera**

di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa alla proroga alla società KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e consolidati della Società, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e dei conti semestrali della Società per ulteriori tre esercizi, e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, il tutto alle condizioni e modalità di cui alla predetta proposta del Collegio Sindacale e alla proposta di KPMG S.p.A. datata 21 febbraio 2012 alla medesima allegata.

Milano, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti



**Proposta del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti della Dea Capital S.p.a.  
relativamente alla proroga dell'incarico di revisione legale dei conti alla KPMG S.p.a.**

(ai sensi dell'art. 159, c. 1, del D.Lgs 58/1998)

\*\*\*

Signori Azionisti,

premesso che

- il mandato della revisione legale dei conti annuali e consolidati, nonché quelli semestrali, della Società affidato alla KPMG S.p.a. in data 31/03/2006 è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011;
- a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti di cui al D.LGS. 39/2010, nei c.d. Enti di interesse pubblico, l'incarico di revisione conferito a una società di revisione ha ora una durata di nove esercizi;

Si è reso, quindi, necessario valutare se l'attuale incarico alla suddetta KPMG S.p.a., avente originale durata di sei anni, debba intendersi automaticamente prorogato o prorogabile con apposita delibera assembleare, oppure da considerarsi definitivamente scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Data la complessità della materia, la Società ha provveduto a richiedere al Prof. Alberto TOFFOLETTO un parere scritto in merito circa le diverse possibili soluzioni da adottare.

Il detto parere è stato oggetto di attenta analisi da parte del Collegio Sindacale. Al termine del nostro esame abbiamo prudenzialmente ritenuto che, tra le tesi prospettate, quella che suggerisce di procedere secondo le regole applicabili in caso di proroga dell'incarico fosse condivisibile e che fosse quindi opportuno sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la delibera di proroga dell'incarico di revisione legale di conti annuali e consolidati alla Società KPMG S.p.a. per ulteriori tre esercizi.

In previsione di ciò è stato richiesto alla KPMG S.p.a. di formulare una proposta economica relativa alla proroga per tre esercizi del mandato attualmente in essere.

Il Collegio Sindacale ha esaminato della proposta che risulta conforme alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed evidenzia la continuità del corrispettivo e dell'impegno temporale con quanto previsto per l'incarico in corso di esecuzione. La suddetta KPMG S.p.a. ha, inoltre, ormai acquisito una

approfondita conoscenza della società e del gruppo, conoscenza di cui si ritiene opportuno avvalersi. Tutto ciò premesso ed alla luce delle considerazioni prima esposte, il Collegio propone, dunque, all'Assemblea degli Azionisti di prorogare alla Società di Revisione KPMG S.p.a., avendo verificato l'assenza di cause di incompatibilità, l'incarico di revisione legale dei conti annuali e consolidati della Società e dei conti semestrali della società per ulteriori tre esercizi, e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014, alle condizioni espresse nella suddetta proposta datata 21 febbraio 2012, che prevede:

- per la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per ogni esercizio, un monte di 680 ore ed un corrispettivo di € 73.100;
- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, per ogni esercizio, un monte di 180 ore ed un corrispettivo di € 20.800.

Il tutto oltre al rimborso delle spese vive ed all'adeguamento ISTAT annuale.

Milano, lì 7 febbraio 2012

#### IL COLLEGIO SINDACALE

(dott. Angelo GAVIANI)



(dott. Gian Piero BALDUCCI)



(dott. Cesare GRIFONI)





**KPMG S.p.A.**  
**Revisione e organizzazione contabile**  
Via Vittor Pisani, 25  
20124 MILANO MI

Telefono +39 02 6763.1  
Telefax +39 02 67632445  
e-mail it-fmauditaly@kpmg.it

Spettabile  
DeA Capital S.p.A.  
Via Borgonuovo, 24  
20121 Milano MI

Alla cortese attenzione del Dott. Lorenzo Pellicoli (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

21 febbraio 2012

**Ricognizione e riconfigurazione della durata dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi del D.Lgs. 58/98, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 39/10**

Egredi Signori,

Facendo seguito ai colloqui al riguardo intercorsi, siamo lieti di confermarVi la nostra disponibilità alla ricognizione e riconfigurazione della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della DeA Capital S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo DeA Capital attualmente in corso.

L'assemblea degli azionisti della CDB Web Tech S.p.A., ora DeA Capital S.p.A. (di seguito anche la "Società"), con delibera del 31 marzo 2006 conferì l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato della Società per i sei esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2011, ai sensi del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), vigente alla data di conferimento dell'incarico che prevedeva una durata dell'incarico di revisione contabile pari a sei esercizi.

Come noto, l'art. 159, comma 4, del D.Lgs. 58/98, così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.Lgs. 303/06, ha stabilito che l'incarico di revisione ha durata di nove esercizi e che esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

In data 23 marzo 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 39/10 in materia di "Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" (di seguito anche il "Decreto") che, pur modificando il quadro normativo di riferimento per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, ha confermato, all'art. 17, comma 1, la durata novennale degli incarichi di revisione legale degli enti di interesse pubblico.

In considerazione della modifica dei presupposti normativi in virtù dei quali fu conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci della Società alla KPMG S.p.A. e tenuto conto che l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 39/10 non consente di determinare una durata diversa da quella

novennale, non ritenendo sussistano ragioni ostative al riallineamento dell'incarico in corso di sei anni a suo tempo conferito alla durata novennale, propria degli incarichi di revisione legale riguardanti i bilanci delle società quotate e tenuto altresì conto degli approfondimenti legali da Voi svolti, siamo disponibili alla ricognizione e riconfigurazione della durata dell'incarico di revisione contabile della Società, anche ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile, da sei esercizi a nove esercizi.

In considerazione di quanto sopra, la durata dell'incarico di revisione contabile sopra indicato, originariamente riferito al periodo di sei esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2011, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 31 marzo 2006, si intende estesa anche agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.

Tenuto conto del sopra citato mutato quadro normativo di riferimento per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, riteniamo opportuno riportare integralmente nel seguito le condizioni e le caratteristiche delle attività oggetto del nostro incarico.

Precisiamo che le attività oggetto del nostro incarico sono state definite sulla base delle norme del sopracitato Decreto entrate in vigore. Tale Decreto prevede l'emanazione di una serie di regolamenti/provvedimenti di attuazione che potrebbero avere effetto sul contenuto delle attività oggetto del nostro incarico e sulle modalità di svolgimento dello stesso. Sarà pertanto nostra cura comunicarVi eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso dello svolgimento dell'incarico di revisione legale, derivanti dall'emanazione dei regolamenti/provvedimenti sopracitati.

Al fine di permettere al Collegio Sindacale di svolgere gli adempimenti connessi all'approvazione della presente ricognizione e riconfigurazione della durata dell'incarico, Vi chiediamo cortesemente di mettere a disposizione la presente lettera e i relativi Allegati al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Angelo Gaviani.

## **1 Oggetto e finalità dell'incarico**

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati della DeA Capital S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.

In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio e consolidato della DeA Capital S.p.A. siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della DeA Capital S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà anche la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato, ivi inclusa la verifica della coerenza relativamente alle informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "TUF").

Tali verifiche si concluderanno con l'emissione delle relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 16 del Decreto.

La presente lettera di incarico include altresì la stima dei tempi e dei corrispettivi per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per i semestri con chiusura dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 della DeA Capital S.p.A. ai sensi della Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità e i criteri definiti nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti (di seguito anche "Delibera").

## **2 Natura dell'incarico**

### **2.1 Revisione legale**

Il nostro incarico sarà svolto facendo riferimento:

- Per quanto riguarda i principi contabili, ai principi contabili internazionali ("IAS/IFRS" emanati dall'International Accounting Standards Board) e alle relative interpretazioni, adottati dall'Unione Europea, così come indicato dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ed alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato.
- Per quanto riguarda i principi di revisione applicati per lo svolgimento della revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e fino all'adozione dei principi di revisione di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto, a quelli emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob.

La revisione legale sarà svolta con riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al prospetto della redditività complessiva, al prospetto delle variazioni del patrimonio netto, al rendiconto finanziario e alle relative note esplicative, che costituiscono il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti secondo i principi contabili di riferimento e approvati dal competente organo di amministrazione della Società.

La revisione legale è finalizzata ad acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato siano viziati da errori significativi (sia derivanti da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali) e se risultino, nel loro complesso, attendibili. Il procedimento di revisione comprende l'ottenimento e l'esame, sulla base di verifiche a campione, di elementi probativi relativamente ai saldi e alle informazioni rilevanti fornite nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, nonché la valutazione dell'adeguatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori nella redazione degli stessi. L'espressione del giudizio sul bilancio nel suo complesso non comporta pertanto un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in esso contenute. Inoltre, sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell'attendibilità del bilancio, tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento della Società né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, viene effettuata su base campionaria ed al solo scopo di determinare la natura,



L'estensione e la periodicità delle verifiche ai fini della revisione legale del bilancio. Inoltre non comprende tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quelle che hanno influenza sui dati contabili o che sono ritenute utili ai fini della revisione stessa. Pertanto, non esprimeremo alcun giudizio sull'affidabilità del sistema di controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, permane un inevitabile rischio che alcuni errori e irregolarità, anche significativi, possano non essere individuati. Nell'ipotesi in cui venissimo a conoscenza di eventuali errori e irregolarità provvederemo a darne tempestiva comunicazione ai responsabili delle attività di governance, per quanto di competenza, e a trattarli in conformità ai principi di revisione di riferimento.

Le relazioni sulla gestione saranno oggetto di verifica al solo fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle stesse con il bilancio d'esercizio e consolidato. Nello svolgimento del lavoro, faremo riferimento a quanto previsto nel documento n. 001 dei principi di revisione di riferimento (Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio). Come previsto in tale principio, nello svolgimento delle procedure di verifica indicate, il revisore non modifica il livello di significatività utilizzato per la revisione del bilancio, determinato secondo quanto previsto dai principi di revisione di riferimento. Inoltre, il giudizio sulla coerenza espresso dal revisore non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto, né nel suo complesso né sulle singole informazioni in essa contenute.

Inoltre saranno oggetto di esame al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza con il bilancio d'esercizio e consolidato le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), dell'art. 123-bis del TUF presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Qualora dalle procedure di verifica svolte ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza dovessero emergere eventuali incoerenze tra la relazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio e consolidato, provvederemo a darne tempestiva comunicazione agli Amministratori e a trattarle in conformità al principio di revisione di riferimento.

- Per quanto riguarda la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della DeA Capital S.p.A., a quanto raccomandato dalla Consob con la Comunicazione n. DAC/99023932 del 29 marzo 1999.

Va ricordato che a tale attività di verifica si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Fra di essi si ricordano i limiti relativi all'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo e sistema dei controlli interni sopra richiamati. Pertanto, errori e irregolarità, anche di entità significativa, potrebbero non essere rilevati. Qualora da tali verifiche dovessero emergere tematiche di rilevanza provvederemo a darne tempestiva comunicazione ai responsabili delle attività di governance e alla Direzione della Società, per quanto di competenza.

## 2.2 *Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.*

Il nostro incarico sarà svolto facendo riferimento:

- Per quanto riguarda i principi contabili, al principio contabile internazionale IAS 34 in materia di bilanci intermedi, e alle altre norme che disciplinano il bilancio consolidato semestrale abbreviato.
- Per quanto riguarda i principi di revisione, a quello raccomandato dalla Consob con la Delibera.

La revisione contabile limitata sarà svolta con riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al prospetto della redditività complessiva, al prospetto delle variazioni del patrimonio netto, al rendiconto finanziario e alle relative note esplicative, che costituiscono il bilancio consolidato semestrale abbreviato, redatto secondo i principi contabili di riferimento, e approvato dal competente organo di amministrazione della Società. La verifica della relazione intermedia sulla gestione sarà effettuata, in conformità a quanto indicato nella Delibera, al solo fine di verificarne la concordanza con il bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Come indicato nella Delibera, l'obiettivo della revisione contabile limitata è quello di fornire al revisore una limitata conoscenza dei dati interinali, essenzialmente sulla base di colloqui con la Direzione della Società e di procedure di analisi di bilancio (comparazioni con periodi precedenti e budget, correlazioni fra voci patrimoniali ed economiche, calcolo di indici, ecc.), che gli consentano di attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni o integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio consolidato semestrale abbreviato per renderlo conforme ai principi contabili di riferimento e alle altre norme che lo disciplinano.

La portata della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato è pertanto notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per una revisione contabile completa, il cui obiettivo è invece quello di fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di una impresa.

La revisione contabile limitata può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio consolidato semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero emerse a seguito di una revisione contabile completa. Di conseguenza la nostra relazione indicherà che le procedure di verifica svolte non ci consentono di esprimere un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

## 2.3 *Altre attività*

Vi precisiamo che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione a operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: esercizio del diritto di recesso dei soci, aumenti di capitale, fusioni e scissioni, distribuzione di acconti sui

dividendi, ecc.) o in relazione a ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche (quali ad esempio la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, la verifica dei costi di ricerca e sviluppo, ecc.) o di eventuali altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

## 2.4 **Responsabilità**

La responsabilità della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori della Vostra Società, così come espressamente previsto dal Codice Civile e dai Codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori cui la Vostra Società dichiara di attenersi.

E' responsabilità degli Amministratori della Vostra Società:

- redigere il bilancio d'esercizio e consolidato affinché forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della Società e del gruppo,
- redigere la relazione sulla gestione, incluse le informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari,

in conformità ai principi contabili di riferimento richiamati nel precedente paragrafo 2.1 e, per quanto applicabile, alle norme di legge e regolamentari in materia.

E' altresì responsabilità degli Amministratori della Vostra Società redigere il bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità ai principi contabili di riferimento richiamati nel precedente paragrafo 2.2 e alle altre norme che disciplinano il bilancio consolidato semestrale abbreviato, e la relativa relazione intermedia sulla gestione.

Inoltre, è responsabilità degli Amministratori valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, così come è responsabilità degli organi delegati curare che tale assetto sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ivi compresi l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e a individuare frodi e/o errori. Inoltre, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è responsabile della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il riconoscimento e la comprensione da parte Vostra delle responsabilità sopra descritte costituiscono una condizione indispensabile per lo svolgimento della nostra attività di revisione.

E' nostra la responsabilità di emettere una relazione di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, nonché una relazione con le conclusioni derivanti dalla revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato, sulla base di quanto previsto rispettivamente ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

Da ultimo, è responsabilità degli Amministratori informarci circa l'emergere di fatti che possono influire sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato di cui la Società possa venire a conoscenza nel periodo che intercorre tra la data della nostra relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea della Vostra Società nonché, con riferimento al bilancio consolidato semestrale abbreviato, circa eventuali modifiche che fossero apportate allo stesso prima della sua pubblicazione.

### **3 Modalità di svolgimento dell'incarico**

#### **3.1 Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della DeA Capital S.p.A. e dei bilanci delle società controllate e collegate**

##### *Piano di revisione*

L'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della DeA Capital S.p.A. comporterà lo svolgimento di procedure di revisione e/o di verifica sui bilanci delle società controllate e collegate nella seguente estensione:

- i bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e i bilanci d'esercizio o le situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento delle controllate estere che rivestono significativa rilevanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 165 del TUF e dagli artt. 150, 151 e 151-ter del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"), tenuto conto delle disposizioni transitorie previste nell'art. 43, comma 2, del Decreto, saranno assoggettati a revisione a seguito di incarico autonomamente conferito dalle singole società controllate, secondo le modalità previste nelle rispettive lettere di incarico.

Il quadro generale degli interventi di revisione sulle singole società del gruppo, esposto nell'Allegato 1, è sintetizzabile come segue.

I bilanci d'esercizio delle controllate IDeA Capital Funds SGR S.p.A., IDeA SIM S.p.A., First Atlantic Real Estate Holding S.p.A., First Atlantic Real Estate S.p.A., First Atlantic Intermediazione S.r.l. e I.F.I.M S.r.l., saranno oggetto di revisione legale da parte della nostra società ai sensi dell'art. 13 del Decreto. Inoltre sottoporremo a revisione contabile le situazioni contabili predisposte secondo i principi contabili di gruppo ai fini del consolidamento.

Relativamente alla controllata estera DeA Capital Investments SA e alla collegata Santè S.A. che rivestono significativa rilevanza ai sensi dell'art. 165 del TUF, le situazioni contabili che verranno predisposte secondo i principi contabili di gruppo ai fini del consolidamento saranno oggetto di revisione contabile da parte dei nostri corrispondenti KPMG Lussemburgo.

Dei risultati dei lavori di revisione svolti sulle società controllate IDeA Capital Funds SGR S.p.A., IDeA SIM S.p.A., First Atlantic Real Estate Holding S.p.A., First Atlantic Real Estate S.p.A., First Atlantic Intermediazione S.r.l., I.F.I.M S.r.l., DeA Capital Investments SA si terrà conto ai fini del controllo della valutazione di tali partecipazioni nel bilancio d'esercizio della DeA Capital S.p.A. e della revisione del relativo bilancio consolidato. La stima dei tempi e dei corrispettivi relativa alle sopra menzionate revisioni è esclusa dalla presente lettera di incarico.

I bilanci d'esercizio delle controllate Soprano SGR S.p.A. e IDeA Fimit SGR S.p.A., saranno assoggettati a revisione legale da parte di altro revisore ai sensi dell'art. 14 del Decreto e dell'art. 165 del TUF. Inoltre, tali altri revisori sottoporranno a revisione contabile le situazioni contabili predisposte secondo i principi contabili di gruppo ai fini del consolidamento.

I bilanci d'esercizio della collegata Sigla Luxembourg SA saranno oggetto di revisione legale da parte di altri revisori. Inoltre, tali altri revisori sottoporranno a revisione contabile le situazioni contabili predisposte secondo i principi contabili di gruppo ai fini del consolidamento.

Relativamente alle controllate Soprano SGR S.p.A., IDeA Fimit SGR S.p.A., e per quanto applicabile alla collegata Sigla Luxembourg SA, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto, ci assumeremo la responsabilità del lavoro svolto dai revisori incaricati, effettuando le procedure di revisione previste dal documento 600 dei principi di revisione di riferimento (L'utilizzo del lavoro di altri revisori). A tal fine ci dovranno essere trasmessi i documenti di revisione dei revisori incaricati e potremo ottenere dagli stessi e dagli amministratori della società ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. La stima dei tempi e dei corrispettivi relativa allo svolgimento delle suddette procedure di revisione è inclusa nella presente lettera di incarico.

Il piano di revisione sopra esposto e riportato nell'Allegato 1, unitamente alla revisione del bilancio d'esercizio della DeA Capital S.p.A., ci consente di svolgere il ruolo di revisore principale.

Il piano di revisione sopra indicato è basato sulla struttura del gruppo al 31 dicembre 2011, così come da Voi rappresentata durante i nostri recenti incontri.

La tipologia d'incarico di revisione sulle società controllate potrà essere oggetto di aggiornamento in base all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 16 del Decreto.

Qualora nel corso del periodo oggetto della presente lettera d'incarico dovessero intervenire significativi cambiamenti nelle partecipazioni possedute, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al socio responsabile dell'incarico, la presente lettera di incarico dovrà essere rivista per adeguarla ai cambiamenti intervenuti. Parimenti, qualora dovessero manifestarsi situazioni particolari nelle partecipazioni possedute e/o cambiamenti nella struttura del gruppo, che sarà sempre Vostra cura comunicare tempestivamente al socio responsabile dell'incarico, tali da comportare la perdita del ruolo di revisore principale, provvederemo a informarVi in merito alle azioni da noi ritenute opportune, in base ai principi di revisione di riferimento ed alle procedure del Network KPMG in materia, per ripristinare tale ruolo, restando inteso che, in mancanza, non saremo in grado di continuare a svolgere l'incarico di cui alla presente lettera.

Relativamente alle procedure di revisione da svolgere sui bilanci e/o sulle situazioni contabili predisposte secondo i principi contabili di gruppo ai fini del consolidamento delle società controllate Soprano SGR S.p.A. e IDeA Fimit SGR S.p.A., così come precedentemente previsto, resta inteso che l'accettazione da parte Vostra della presente lettera di incarico avviene, ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, anche in nome e per conto delle società stesse e pertanto Vi impegnate a far rispettare il suo contenuto anche a tali società, per quanto applicabile.

Relativamente alle procedure di revisione da svolgere sui bilanci e/o sulle situazioni contabili predisposte secondo i principi contabili di gruppo ai fini del consolidamento delle società collegate Sigla Luxemburg SA e Santè SA con l'accettazione della presente lettera di incarico Vi impegnate a richiedere e a ottenere, dalla direzione aziendale ovvero dagli azionisti di controllo delle stesse, ogni autorizzazione necessaria a consentirci di contattare le società e i loro revisori, anche al fine di permetterci lo svolgimento delle procedure previste dall'art. 14, comma 6, del Decreto.

### **3.2 *Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della DeA Capital S.p.A.***

Tale attività si concretizzerà in verifiche periodiche che verranno svolte con cadenza trimestrale, salvo che per particolari circostanze non si rendano opportune verifiche più frequenti.

Come precedentemente indicato, i tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione del bilancio o del bilancio consolidato semestrale abbreviato. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche sia del procedimento revisionale del bilancio o del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Il lavoro che verrà svolto in ciascuna verifica periodica consisterà, a titolo indicativo, nelle attività riportate nell'Allegato 3.

### **3.3 *Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.***

#### *Piano di revisione*

La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A. comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni contabili semestrali delle società controllate e collegate predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettatoci.

In linea con quanto previsto dal piano generale degli interventi di revisione sulle singole società partecipate per la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della DeA Capital S.p.A., riportato nel paragrafo 3.1, la presente lettera di incarico esclude l'intervento sulle società controllate IDeA Capital Funds SGR S.p.A., IDeA SIM S.p.A., First Atlantic Real Estate Holding S.p.A., First Atlantic Real Estate S.p.A., First Atlantic Intermediazione S.r.l., I.F.IM S.r.l., DeA Capital Investments SA e Santè S.A.. Le situazioni semestrali predisposte ai fini del consolidamento da tali società controllate saranno oggetto di revisione contabile limitata svolta ai fini della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A. nell'ambito dell'incarico conferito, a noi e ai nostri corrispondenti esteri, dalle singole società per la revisione del relativo bilancio.

Inoltre la presente lettera di incarico esclude l'intervento sulle società controllate Soprano SGR S.p.A., IDeA Fimit SGR S.p.A. e Sigla Luxembourg SA per le quali le limitate procedure di

verifica sulle situazioni semestrali predisposte ai fini del consolidamento saranno svolte dagli altri revisori attualmente incaricati della revisione del bilancio.

Dei risultati dei suddetti interventi si terrà conto ai fini della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.. In particolare, l'utilizzo da parte nostra del lavoro svolto dagli altri revisori avverrà con le stesse modalità precedentemente indicate nel paragrafo 3.1.

#### *Fasi e modalità di intervento*

Il nostro intervento sarà pianificato in modo tale da poter emettere la nostra relazione nei tempi previsti per la pubblicazione della stessa.

Le principali procedure di verifica che svolgeremo sono indicate nell'Allegato 4.

Al termine del lavoro, dopo che le conclusioni saranno state valutate dal socio responsabile del lavoro di revisione e sottoposte alle procedure di riesame, verrà emessa la relazione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A. così come indicato nel successivo paragrafo 4.

### **3.4 Accesso alla documentazione**

Ai fini dell'espletamento dell'incarico prospettato, è Vostra responsabilità fornirci l'accesso alle scritture contabili della Vostra Società, alla relativa documentazione di supporto (sia su formato cartaceo che elettronico) e a ogni altra elaborazione e informazione utile per l'esecuzione del lavoro, anche tramite discussione con le persone (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti) di riferimento. La documentazione necessaria, ivi inclusi il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e le relative relazioni sulla gestione con le informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, ci dovrà essere fornita con congruo anticipo per permetterci di eseguire un esame adeguato e completo della stessa, prima del deposito presso la sede sociale delle nostre relazioni.

Il bilancio d'esercizio e consolidato e le relative relazioni sulla gestione dovranno essere messi a nostra disposizione nel termine ultimo previsto dall'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF.

Relativamente alla bozza di bilancio consolidato semestrale abbreviato, la stessa dovrà essere messa a nostra disposizione con sufficiente anticipo rispetto al termine di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale. Quest'ultima, nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal contenuto previsto dall'art. 154-ter, comma 2, del TUF, dovrà essere messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie al completamento del nostro lavoro in modo da poter redigere la nostra relazione entro i termini di legge previsti per la sua pubblicazione.

Il riconoscimento e la comprensione da parte Vostra delle responsabilità sopra descritte costituiscono una condizione indispensabile per lo svolgimento della nostra attività di revisione.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti) di riferimento nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine

per la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

### **3.5 Lettere di attestazione**

In conformità con quanto previsto dal documento 580 dei principi di revisione (Le attestazioni della direzione), dalla Delibera e dai Documenti di Ricerca Assirevi in materia, provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messaci a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente (di seguito le “Lettere di Attestazione”).

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società, anche per conto del Consiglio di Amministrazione nonché da coloro che sono responsabili dell’amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relazioni sulla gestione, incluso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla base delle loro conoscenze più approfondite.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle Lettere di Attestazione costituirà una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

Resta conseguentemente inteso che la Vostra Società terrà indenni la nostra società, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti che partecipano allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente lettera, da eventuali danni, oneri e conseguenze pregiudizievoli che gli stessi dovessero subire in relazione all’attività professionale svolta sulla base o per effetto di informazioni ricevute dalla Vostra Società e/o da terzi da Voi indicati, e/o di attestazioni contenute nelle Lettere di Attestazione che risultassero essere false, errate, incomplete o, in qualunque modo, fuorvianti, ove tali circostanze non siano emerse nel corso dello svolgimento delle procedure previste dai principi di revisione di riferimento.

### **3.6 Rapporti con il Collegio Sindacale**

In accordo con quanto previsto dall’art. 150, comma 3, del TUF, e con le disposizioni della Consob, definiremo con il Collegio Sindacale le modalità per l’attuazione dello scambio di dati ed informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. In tale ambito chiederemo al Collegio Sindacale i risultati della attività di vigilanza svolta ai sensi dell’art. 149 del TUF e di quella svolta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto, nella sua qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Una sintesi degli argomenti discussi, concordata con il Presidente del Collegio Sindacale, sarà inclusa nelle nostre carte di lavoro.



### 3.7 *Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance*

Con riferimento al documento 260 dei principi di revisione di riferimento (Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance), precisiamo che tale principio prevede che il revisore debba comunicare solo fatti e circostanze d'interesse per lo svolgimento dell'attività di governance che emergano dallo svolgimento della revisione del bilancio e che il revisore non definisce procedure specifiche per l'individuazione di tutti i fatti e le circostanze d'interesse per l'attività di governance.

Tali comunicazioni, a seconda delle circostanze, potranno essere fatte verbalmente o per iscritto, tenuto conto di quanto indicato nei principi di revisione di riferimento, e avranno come destinatari gli Amministratori, il Collegio Sindacale, anche nella sua qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il Comitato controllo e rischi e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Esempi di tali comunicazioni potranno essere costituiti dalle circostanze indicate nel precedente paragrafo 2.1 e dalla relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, prevista dall'art. 19, comma 3, del Decreto.

Qualora effettuate per iscritto, le comunicazioni saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per mere finalità informative interne. Esse, pertanto, non potranno essere in nessun caso consegnate, esibite, anche solo parzialmente, né il loro contenuto o la loro sola esistenza menzionati a terzi, fatti salvi i casi previsti da leggi o a seguito di legittimi provvedimenti o richieste di autorità pubbliche, nel qual caso sarete tenuti a informarci tempestivamente.

Precisiamo che, a causa dei limiti del nostro esame del sistema di controllo interno precedentemente indicati, il lavoro da noi svolto non potrà rappresentare una analisi sull'affidabilità del sistema di controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità, utile ai fini dell'assolvimento dei compiti propri degli Amministratori, del Collegio Sindacale anche nella sua qualità di Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del Comitato controllo e rischi e dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Non potremo pertanto escludere che possano esistere aspetti del sistema di controllo interno rilevanti per l'assolvimento dei compiti dei soggetti/organi di cui sopra, che richiedano azioni correttive.

Le modalità di comportamento sopra descritte saranno adottate anche nell'ambito della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari né, qualora applicabile, sulle relazioni degli Amministratori predisposte ai sensi degli artt. 165-quater, 165-quinquies e 165-sexies del medesimo.

### 3.8 *Rapporti con la funzione di revisione interna*

Così come previsto dal documento 610 dei principi di revisione di riferimento (L'utilizzo del lavoro di revisione interna), valuteremo le attività della funzione di revisione interna e il

conseguente effetto sulle procedure di revisione da svolgere da parte nostra e a tal proposito pianificheremo incontri periodici con il responsabile di tale funzione per confrontarci reciprocamente sugli aspetti di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra indicato, terremo conto delle informazioni acquisite sia nella fase di pianificazione della revisione sia nello svolgimento delle procedure di revisione.

Per quanto riguarda i lavori effettuati da parte dei revisori interni che riterremo utili ai fini dell'incarico oggetto della presente lettera, provvederemo a effettuare le procedure di valutazione e di verifica previste dal documento 610 e a documentare nelle nostre carte di lavoro le conclusioni raggiunte.

## **4 Relazioni**

### **4.1 *Relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della DeA Capital S.p.A.***

Le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della DeA Capital S.p.A. saranno emesse ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto, in conformità con i principi di revisione di riferimento e secondo quanto previsto dalle comunicazioni Consob e dalle direttive emanate dagli organismi professionali in materia.

### **4.2 *Relazioni sul bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.***

Tali relazioni saranno redatte secondo quanto raccomandato dalla Delibera nonché dalle direttive emanate dagli organismi professionali in materia. La nostra relazione indicherà che le procedure di verifica svolte non costituiscono una revisione completa secondo i principi di revisione di riferimento e che pertanto esse non ci consentono di esprimere un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

### **4.3 *Utilizzo delle relazioni sul bilancio d'esercizio, sul bilancio consolidato e sul bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.***

La versione definitiva e ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori o inaccuranze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno essere da Voi riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d'esercizio, dal bilancio consolidato e dal bilancio consolidato semestrale abbreviato cui si riferiscono, anche qualora dovessero essere tradotti e pubblicati in lingua inglese. In particolare, in presenza di traduzione e pubblicazione del bilancio d'esercizio, consolidato, del bilancio consolidato semestrale abbreviato e delle relazioni di revisione in lingua inglese, ferma restando la Vostra responsabilità per le fedeli traduzioni dei bilanci e per la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti in tali traduzioni rispetto a quelli dei bilanci sottoposti a revisione, la traduzione delle nostre relazioni di revisione potrà essere effettuata solo da parte nostra e verrà rilasciata dopo che avremo effettuato limitate verifiche sulla corrispondenza dei dati e delle informazioni dei bilanci tradotti rispetto agli originali sottoposti a revisione, nonché sull'appropriatezza della traduzione. A tal fine, i bilanci tradotti

dovranno esserci trasmessi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la loro pubblicazione accompagnati da una lettera firmata dal legale rappresentante della DeA Capital S.p.A. nella quale si dichiara la fedeltà della traduzione e la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti nelle traduzioni rispetto a quelli dei bilanci sottoposti a revisione. La stima dei tempi e dei corrispettivi per le limitate verifiche sopra indicate è esclusa da quella prevista nel successivo paragrafo 6.1.

Sarà necessario ottenere un nostro preventivo consenso scritto per riprodurre le nostre relazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione congiuntamente ai bilanci e ai bilanci consolidati semestrali abbreviati cui si riferiscono. A tale proposito e tenuto conto delle condizioni sopra esposte, rimarrete responsabili della riproduzione completa e accurata in formato elettronico delle nostre relazioni qualora ciò sia necessario per rispettare adempimenti normativi (ad esempio per la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile o per altre disposizioni normative e regolamentari applicabili alla Vostra Società).

Prendiamo atto che la DeA Capital S.p.A. potrebbe avere la necessità di pubblicare le relazioni finanziarie, corredate dalle relazioni della nostra società, sul proprio sito Web o di distribuire tali documenti in formato elettronico a propri Azionisti o terzi aventi un legittimo diritto a riceverli.

Fermo restando quanto sopra, Vi facciamo presente che:

- sarà Vostra cura e responsabilità verificare che la pubblicazione e/o distribuzione in formato elettronico delle nostre relazioni e delle relazioni finanziarie che includono i bilanci associati alle stesse avvenga in modo completo e accurato. Sarà inoltre Vostra responsabilità assicurare che le informazioni finanziarie pubblicate sul Vostro sito Web indichino chiaramente quelle associate alle nostre relazioni al fine di evitare errate o fuorvianti associazioni;
- qualsiasi pubblicazione o distribuzione elettronica delle nostre relazioni dovrà riportare quanto segue (e frase equivalente per la versione in lingua inglese):

“L'allegata relazione della società di revisione ed il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato e il bilancio consolidato semestrale abbreviato a cui si riferisce sono conformi a quelli originali in lingua italiana depositati presso la sede legale di DeA Capital S.p.A. e pubblicati ai sensi di legge e, successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa.”;
- Vi impegnerete ad applicare sicure modalità di pubblicazione e di distribuzione in formato elettronico di tali documenti e a mantenere il controllo sulla sicurezza del Vostro sito Web. Il nostro incarico di revisione non si estenderà alla verifica di quanto sopra;
- qualora decideste di pubblicare la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis, comma 4, del TUF, sul Vostro sito Internet, Vi impegnate a darci tempestiva comunicazione in merito ad eventuali modifiche apportate a tale relazione successivamente alla sua pubblicazione su tale sito, e in particolare con riferimento alle informazioni ivi contenute e oggetto del nostro giudizio di coerenza. Sarà inoltre Vostra

responsabilità assicurare che le informazioni modificate successivamente all'emissione della nostra relazione di revisione e pubblicate sul Vostro sito Internet indichino chiaramente che non sono state oggetto del nostro giudizio di coerenza al fine di evitare errate o fuorvianti associazioni.

## 5 Team di revisione

L'incarico verrà svolto da professionisti del nostro ufficio di Milano, coordinati e diretti da un nostro manager e sotto la responsabilità del sottoscritto, socio della nostra società.

Provvederemo a comunicare a Voi, al Collegio Sindacale e alla Consob l'eventuale sostituzione del socio responsabile dell'incarico, considerando altresì quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del Decreto, in materia di indipendenza.

Qualora da noi ritenuto opportuno, ci potremo avvalere della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.). Inoltre, per lo svolgimento delle procedure di revisione relative a Vostre eventuali attività estere, ci potremo avvalere della collaborazione di nostri corrispondenti esteri KPMG. Resta inteso che, in ogni caso, KPMG S.p.A. rimarrà l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti della Vostra Società per le prestazioni svolte da tali soggetti.

## 6 Tempi e corrispettivi

### 6.1 *Stima dei tempi e corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico*

I nostri corrispettivi sono determinati esclusivamente in base alla stima del tempo da impiegare nello svolgimento del lavoro e ad aliquote orarie proporzionate al livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico e sono stabiliti tenendo conto dei criteri generali fissati dalle disposizioni Consob in materia.

Abbiamo effettuato la stima dei tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico prospettatoci sulla base:

- degli elementi relativi ai principali aspetti dell'attuale attività e dell'organizzazione della Vostra Società e del gruppo, con particolare riguardo al sistema di controllo interno, acquisiti dell'esperienza acquisita nel corso dell'incarico di revisione legale svolto negli esercizi precedenti;
- della necessaria collaborazione del personale della Società e delle società partecipate, inclusa la messa a disposizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 3.4;
- dell'attuale dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie della Vostra Società e del gruppo, nonché dei profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società partecipate; in particolare, l'incidenza delle ore del personale direttivo è commisurata alla stima della complessità delle problematiche della Società e delle società partecipate ed è stata definita

tenuto conto, oltre che dell'esecuzione materiale delle verifiche, di una adeguata attività di supervisione e di indirizzo;

- della preparazione tecnica e dell'esperienza che il lavoro di revisione richiede.

In base alle considerazioni precedentemente descritte stimiamo che i tempi ed i nostri corrispettivi, relativamente a ciascun esercizio in oggetto, saranno i seguenti:

	Ore	Corrispettivi €
<b>Revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della DeA Capital S.p.A.</b>	680	73.100
<b>Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.</b>	180	20.900

Il dettaglio dei tempi e dei corrispettivi è il seguente:

**Revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della DeA Capital S.p.A.**

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	48	7	236	11.328
Manager	1	116	17	176	20.416
Senior	1	224	33	110	24.640
Assistente	1	292	43	78	22.776
					79.160
Riduzione					(6.060)
		680	100		73.100

**Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A.**

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	13	7	236	3.068
Manager	1	31	17	176	5.456
Senior	1	59	33	110	6.490
Assistente	1	77	43	78	6.006
					21.020
Riduzione					(120)
		180	100		20.900

I corrispettivi precedentemente indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico oggetto della presente lettera e non comprendono le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc.), le spese di segreteria (dirette ed indirette), le altre spese sostenute per Vostro conto (telefono, telefax, consulenze esterne, ecc.), il contributo di vigilanza previsto dalla Consob e l'IVA.

Le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per Vostro conto Vi saranno addebitate a consuntivo.

Le altre spese eventualmente da sostenere per Vostro conto relative a consulenze esterne, non prevedibili a oggi, saranno prontamente e preventivamente discusse con Voi non appena dovesse sorgere tale necessità ai fini del completamento del nostro incarico.

Il contributo di vigilanza stabilito dalla Consob Vi verrà addebitato in misura pari alla percentuale definita dalla Consob stessa, vigente all'atto dell'emissione della relativa fattura.

E' nostra prassi, con il progredire dell'incarico, emettere fatture in acconto. Il pagamento dovrà essere da Voi effettuato al momento della presentazione delle fatture.

**6.2 *Aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico***

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono basati sulle nostre aliquote orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, a iniziare dal 1° luglio 2012 nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico (quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della

struttura e dimensione e attività della Società e/o delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico e/o del gruppo, modifiche nel sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società o in quelli delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, cambiamenti normativi (ivi inclusi i regolamenti/provvedimenti che verranno emessi in attuazione del Decreto), di principi contabili e/o di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Vostra Società e/o delle Vostre società partecipate, esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari indicati al precedente paragrafo 6.1, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, l'esercizio in esame o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

## 7 **Indipendenza**

Le disposizioni in materia di indipendenza a cui ci atterremo nello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera sono, allo stato, disciplinate dagli artt. 10 e 17 del Decreto e dal Capo I-bis, "Incompatibilità" del Titolo VI, "Revisione Contabile" del Regolamento Emittenti.

Per poter permettere l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni che possono compromettere l'indipendenza, Vi chiediamo di inviarci tempestivamente ogni variazione all'elenco da Voi trasmessoci in vista dell'emissione della presente lettera contenente l'indicazione dei componenti dei seguenti organi e/o dei seguenti soggetti della Vostra Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti);
- la direzione aziendale;
- coloro che svolgono funzioni tali da consentire l'esercizio di una influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio.

Inoltre, sarà Vostra responsabilità trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro gruppo, rispetto a quello da Voi già trasmessoci, con particolare riguardo alle società che Vi controllano, alle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, alle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre Società controllate e collegate, dirette ed indirette.

Vi confermiamo il nostro impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari ed i principi di revisione applicabili.

Inoltre, ricordiamo che, sempre ai sensi del Regolamento Emittenti, è Vostra responsabilità informarci tempestivamente di ogni circostanza potenzialmente suscettibile di compromettere la nostra indipendenza, di cui veniate a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente. Il medesimo impegno sarà assolto da parte della nostra società.

Qualora, nel corso dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessero manifestarsi le situazioni di incompatibilità indicate nell'art. 149-undecies del Regolamento Emittenti, le stesse saranno trattate conformemente a quanto previsto da tale previsione regolamentare.

Nel corso del nostro incarico provvederemo altresì a effettuare le comunicazioni al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile previste dall'art. 17, comma 9, del Decreto.

Ci permettiamo di richiamare alla Vostra attenzione il fatto che la normativa in materia di indipendenza prevista dagli artt. 10 e 17 del Decreto e dalle disposizioni del Capo I-bis, "Incompatibilità" del Titolo VI, "Revisione Contabile" del Regolamento Emittenti, riguarda direttamente anche la Vostra Società e le società del Vostro gruppo. Conseguentemente, con l'accettazione della presente lettera e il conferimento dell'incarico di revisione legale alla nostra società, Vi impegnate, anche in nome e per conto delle società del Vostro gruppo, a non porre in essere comportamenti non conformi alla predetta normativa, che possano compromettere la nostra indipendenza.

Rimaniamo infine a disposizione per fornirVi le informazioni ritenute necessarie nell'ambito delle verifiche in tema di indipendenza e incompatibilità che saranno espletate da parte Vostra, in relazione al presente incarico di revisione legale.

## **8 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03**

In relazione agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Privacy emanato con D.Lgs. 196/03, Vi rimandiamo all'Allegato 6 che Vi chiediamo di renderci firmato per presa visione e accettazione.

## **9 Altre clausole contrattuali**

Con riferimento ai potenziali conflitti di interesse, all'impegno alla riservatezza, alle carte di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa antiriciclaggio, al nostro modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, all'utilizzo del Vostro logo, marchio e altri segni distintivi alle modalità di utilizzo e di scambio delle comunicazioni in formato elettronico, alle cause di risoluzione anticipata e alla legislazione applicabile e al foro giurisdizione competente si rimanda all'Allegato 7.

## **10 Intero accordo**

La presente lettera di incarico, comprensiva degli allegati che ne formano parte integrante e nel seguito menzionati, costituisce l'intero accordo esistente tra noi in relazione alle prestazioni dalla stessa contemplate, comprende i termini e le condizioni in base ai quali verrà svolto l'incarico prospettato e sostituisce ogni eventuale diverso accordo, intesa, dichiarazione o rappresentazione precedente. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno valide solo se fatte per iscritto ed approvate secondo quanto previsto dalle disposizioni della Consob in materia.

• • •



Alleghiamo copia della presente lettera che Vi chiediamo di volerci restituire firmata per accettazione. Vi chiediamo altresì di inviarci il verbale dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito alla ricognizione e riconfigurazione della durata dell'incarico di revisione contabile.

Alleghiamo inoltre un'ulteriore copia della presente lettera che Vi chiediamo cortesemente di inviare, a Vostra cura, al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Angelo Gaviani per quanto di competenza.

Vi ringraziamo dell'opportunità offertaci di presentarVi questa lettera di ricognizione e riconfigurazione della durata del nostro incarico e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.



Paolo Valsecchi  
Socio

## Allegato 1

### Quadro generale degli interventi di revisione

Società del gruppo	Informazioni sull'incarico				Estensione del lavoro
	Società di revisione	Durata incarico	Documento oggetto di incarico		
Capogruppo quotata DeA Capital S.p.A.	KPMG S.p.A.	2006/2014	Bilancio d'esercizio Bilancio consolidato Bilancio consolidato semestrale abbreviato		Revisione completa Revisione contabile limitata
Controllata IDeA Capital Funds SGR S.p.A	KPMG S.p.A.	2007/2015	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento		Revisione completa Revisione contabile limitata
Controllata IDeA SIM S.p.A.	KPMG S.p.A.	2010/2018	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento		Revisione completa Revisione contabile limitata
Controllata First Atlantic Real Estate Holding S.p.A.	KPMG S.p.A.	2008/2014	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento		Revisione completa Revisione contabile limitata
Controllata First Atlantic Real Estate S.p.A.	KPMG S.p.A.	2008/2014	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento		Revisione completa Revisione contabile limitata
Controllata First Atlantic Intermediazione S.r.l.	KPMG S.p.A.	2010/2014	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento		Revisione completa Revisione contabile limitata



Informazioni sull'incarico				
Società del gruppo	Società di revisione	Durata incarico	Documento oggetto di incarico	Estensione del lavoro
Controllata Soprarno SGR S.p.A.	PriceWaterHouseCoopers S.p.A.	2007/2015	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento	Revisione completa Revisione contabile limitata
Controllata IDeA Fimit SGR S.p.A.	Ernst&Young S.p.A.	2005/2013	Bilancio d'esercizio Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento	Revisione completa Revisione contabile limitata
Collegata Santè SA	KPMG Lussemburgo S.p.A.	2012	Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento	Revisione completa Revisione contabile limitata
Collegata Sigla SA	PriceWaterHouseCoopers S.p.A.	2012	Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento Situazione semestrale predisposta ai fini del consolidamento	Revisione completa Revisione contabile limitata

## Allegato 2

### Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato - metodologia applicata

La nostra modalità di svolgimento della revisione prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da KPMG allineata ai principi di revisione di riferimento.

In particolare, il processo di revisione sarà strutturato in alcune attività tra loro correlate:

- valutazione dei rischi ("Risk assessment");
- svolgimento delle verifiche ("Testing");
- completamento ("Completion").

La fase di "Risk Assessment" include le seguenti attività:

- conoscenza dell'attività della Società e del gruppo, del settore in cui operano, delle condizioni economiche generali che li riguardano, dell'andamento finanziario e dei risultati economici conseguiti e previsti nonché l'analisi preliminare dei principi contabili applicati nella preparazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- identificazione delle voci di bilancio e dell'informativa ritenuta significativa, e identificazione e valutazione dei rischi di errore nel bilancio d'esercizio e consolidato;
- pianificazione dell'intervento di specialisti e altri soggetti, compresi l'*internal audit*, i fornitori di servizi e gli altri revisori;
- valutazione della configurazione e messa in atto dei controlli selezionati;
- discussione tra i componenti del team di revisione sulla valutazione dei rischi e sulla pianificazione;
- determinazione della strategia di revisione e pianificazione dell'approccio di revisione.

La comprensione del sistema dei controlli interni implementati dalla Società è svolta attraverso l'esame della configurazione e della messa in atto dei controlli interni generali ("Entity Level Controls") e dei controlli a livello di singola voce di bilancio ("Controls at the Assertion Level"), per quelle voci di bilancio e informativa ritenute significative dal revisore e per le quali viene pianificato un approccio di revisione di affidamento sul sistema di controllo interno. I controlli interni oggetto di analisi sono prevalentemente quelli volti alla gestione delle procedure di contabilizzazione delle operazioni ed alla formazione del bilancio d'esercizio e consolidato, nei limiti indicati al paragrafo 2.1 della lettera di incarico.

La conoscenza di quanto sopra permetterà di passare alla fase di "Testing" che includerà la verifica dell'efficacia operativa dei controlli selezionati nella fase di "Risk Assessment" nonché la pianificazione e lo svolgimento di procedure di validità, su base campionaria, al fine di ottenere sufficienti elementi probativi per poter formulare un giudizio sull'attendibilità del bilancio d'esercizio e consolidato e quindi completare il processo di revisione.

Fra le procedure di revisione pianificate saranno tra l'altro incluse, ove applicabili:

- la selezione e l'invio di lettere a terzi (quali ad esempio clienti, fornitori, banche e istituti finanziari, società del gruppo, terzi depositari, legali e consulenti fiscali);
- la partecipazione agli inventari fisici di magazzino;
- la verifica fisica delle consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio;
- per quanto riguarda il bilancio consolidato, la pianificazione e il coordinamento dell'attività di revisione con quella svolta dagli altri revisori nonché la verifica dell'area di consolidamento e dei principi contabili comuni da applicare nell'ambito del gruppo.

La fase di "Completion" consisterà nelle seguenti attività:

- aggiornamento della valutazione dei rischi;
- svolgimento di procedure di completamento, compreso l'esame generale del bilancio;
- valutazione generale, compresa la valutazione di risultanze o aspetti significativi;
- comunicazioni con i responsabili delle attività di *governance*;
- formazione del giudizio sul bilancio.

Per quanto riguarda le procedure di verifica ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato, in ottemperanza a quanto previsto dal principio di revisione di riferimento, effettueremo le seguenti attività:

- lettura delle relazioni sulla gestione;
- riscontro delle informazioni finanziarie (come definite dal sopra citato principio di revisione) con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione dello stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti.

Le attività di verifica sopra indicate e finalizzate all'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, comprendono la verifica della coerenza relativamente alle informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis, comma 4, del TUF.

A supporto dell'attività di revisione del bilancio, KPMG S.p.A. potrà utilizzare uno specifico strumento informatico per la pianificazione e l'esecuzione del lavoro denominato eAudit, elaborato a livello internazionale dal Network KPMG. Tale strumento, tra l'altro, comporta, da parte di KPMG S.p.A. l'utilizzo dei documenti e l'elaborazione in modo ragionevolmente sicuro dei dati della Società in formato elettronico. Ciò implica, da parte Vostra, la disponibilità delle informazioni in tale formato, la messa a disposizione di locali idonei a garantire la sicurezza fisica dei beni in dotazione al team di revisione nello svolgimento dell'attività oggetto della presente lettera, nonché la messa a disposizione di un'efficace ed adeguata rete informatica di collegamento per consentire la trasmissione e l'elaborazione, anche da siti diversi, delle informazioni raccolte in formato elettronico.

## Allegato 3

### **Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della DeA Capital S.p.A. - elenco delle principali procedure di verifica**

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DAC/99023932 del 29 marzo 1999, il lavoro che verrà svolto in ciascuna verifica periodica consisterà, a titolo indicativo, nelle attività di seguito riportate:

- aggiornamento dell'analisi del grado di affidabilità del sistema contabile-amministrativo e del connesso sistema dei controlli interni negli aspetti ritenuti più rilevanti ai fini della revisione, sulla base del quale stabilire la natura, l'estensione e i tempi di effettuazione delle procedure da svolgere;
- esame dell'aggiornamento dei libri contabili obbligatori;
- esame dell'esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti tributari e previdenziali e verifica a campione dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri;
- svolgimento di sondaggi a campione per accertare che le operazioni di gestione vengano rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile-amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni della Società;
- esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente rilevate in occasione degli accertamenti svolti nel corso delle verifiche precedenti;
- verifica a campione delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà;
- lettura dei libri sociali;
- lettura di eventuali rilievi e delle eventuali contestazioni inoltrate dalle autorità di vigilanza messi a nostra disposizione dalla Società;
- analisi degli indicatori contabili o gestionali significativi ovvero ottenimento dell'ultima situazione contabile periodica dell'esercizio in corso, qualora disponibile, ed effettuazione di analisi di bilancio;
- colloqui con la Direzione della Società con lo scopo di ottenere informazioni sulle operazioni ed eventi significativi che si sono verificati nel periodo;
- colloqui con il Collegio Sindacale e, in particolare, richiesta di informazioni sui risultati dell'attività di vigilanza da questo esercitata;
- riscontri documentali per eventuali operazioni particolarmente significative o caratterizzate da particolare rischiosità.

## Allegato 4

### **Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della DeA Capital S.p.A. - elenco delle principali procedure di verifica**

Le principali procedure di verifica, il cui elenco completo è incluso nella Delibera, verranno svolte prevalentemente tramite colloqui con la Direzione della Società e sono di seguito indicate:

- discussione in merito a eventuali significativi cambiamenti nell'attività della Società e del Gruppo e sulle principali operazioni effettuate nel semestre;
- discussione in merito a eventuali significativi cambiamenti nel sistema di controllo interno e nel sistema contabile amministrativo intervenuti nel semestre;
- discussione circa le procedure adottate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato;
- aggiornamento delle problematiche emerse nel corso della precedente revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- analisi della natura delle più significative rettifiche di fine periodo e delle scritture di consolidamento;
- discussione circa i principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato;
- comparazione dei principali dati del bilancio consolidato semestrale abbreviato con quelli del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato dell'esercizio precedente, del bilancio consolidato semestrale abbreviato precedente e del budget del semestre e discussione circa eventuali significativi scostamenti;
- discussione in merito alle principali voci dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, di conto economico e di conto economico complessivo;
- analisi delle principali correlazioni fra le varie voci di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e discussione in merito ad eventuali indici anomali;
- discussione circa l'esistenza di significative passività potenziali ed eventuali relativi accantonamenti ai fondi;
- lettura dei libri sociali;
- discussione in merito agli eventi successivi alla data di chiusura del semestre.

## Allegato 5

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la società KPMG S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, (di seguito "KPMG" o "Titolare") con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati di DeA Capital S.p.A., nella sua qualità di interessato del trattamento (di seguito "Interessato").

I dati in possesso del Titolare sono normalmente raccolti direttamente presso l'Interessato e occasionalmente anche presso terzi (ad esempio presso clienti, fornitori, istituti bancari, consulenti dell'Interessato medesimo, ecc.).

I dati sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare per:

- 1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato, quali, ad esempio, l'acquisizione di informazioni preliminari al conferimento dell'incarico, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché l'effettuazione delle operazioni a ciò connesse e strumentali;
- 2) finalità connesse a obblighi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti nazionali o comunitari, nonché da provvedimenti di enti o autorità a ciò legittimati. Rientrano in tali finalità le attività nell'ambito del network nazionale ed internazionale KPMG (di seguito "Network KPMG") correlate alle procedure di risk management, incluse le verifiche di indipendenza e potenziali conflitti d'interesse, nonché le attività richieste ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e relativi provvedimenti di attuazione), ove applicabile, nonché le attività finalizzate ad adempiere agli obblighi che le società di revisione sono tenute a rispettare nell'ambito di attività svolte rispetto a soggetti che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
- 3) finalità connesse a obblighi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti, nonché da provvedimenti di enti o autorità di Paesi terzi non comunitari, in relazione ad attività svolte rispetto a soggetti che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati in tali Paesi o siano ivi comunque soggetti a vigilanza;
- 4) finalità connesse ad attività di comunicazione dei dati dell'Interessato ad altre entità del Network KPMG, al fine della condivisione di informazioni commerciali, sempre nei limiti di quanto consentito dalle vigenti normative di riferimento;
- 5) finalità connesse ad attività di informazione, resa all'Interessato da parte del Titolare e/o delle altre entità del Network KPMG, relativamente a specifiche tematiche professionali e servizi correlati, sempre nei limiti di quanto consentito dalle vigenti normative di riferimento;
- 6) finalità connesse alla documentazione, svolta dal Titolare e/o dalle altre entità del Network KPMG, di referenze sui servizi resi.



In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è facoltativo; tuttavia un rifiuto in merito comporterebbe di fatto l'impossibilità di gestire i rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali in essere. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio in quanto necessario all'adempimento di obblighi normativi e un eventuale rifiuto in merito comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di adempiere a obblighi di legge e conseguentemente di instaurare alcun rapporto contrattuale con l'Interessato. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 3) è facoltativo; tuttavia un rifiuto in merito potrebbe comportare l'impossibilità di gestire correttamente i rapporti in essere in riferimento alla necessità di uniformarsi alla normativa di Paesi terzi, ove e nei limiti in cui la stessa sia applicabile. Peraltro, il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'Interessato ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 43, comma 1, lettera h), del Codice. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti 4), 5) e 6) è facoltativo e necessita di preventivo consenso dell'Interessato, come riportato nel seguito; un eventuale rifiuto di conferire i dati in merito impedirebbe al Titolare e/o alle altre entità del Network KPMG il perseguimento delle finalità indicate nei punti medesimi, mentre nessuna conseguenza sarebbe a carico dell'Interessato rispetto ai rapporti pre-contrattuali e contrattuali in essere.

L'incarico conferitoci implica necessariamente anche il trattamento di dati personali di terzi rispetto all'Interessato (quali suoi dipendenti, clienti, fornitori, società controllate e collegate, ecc.). E', pertanto, responsabilità dell'Interessato provvedere a informare gli interessati e ottenere, ove dovuti, i consensi necessari per il trattamento da parte del Titolare dei loro dati personali, restando inteso che la richiesta a noi rivolta di eseguire l'incarico assurgerà a presunzione dell'avvenuto adempimento, da parte dell'Interessato, della correlata attività di informativa e dell'ottenuto consenso (ove dovuto) da parte degli interessati a favore del Titolare medesimo.

I dati dell'Interessato potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:

- autorità di vigilanza, italiane o estere, la cui attività sia rivolta alla tutela degli investitori e alla trasparenza dei mercati mobiliari, alla prevenzione e contrasto del riciclaggio (ad esempio Consob, Unità di Informazione Finanziaria, ecc.), nonché altre pubbliche autorità competenti nell'ambito dell'adempimento di specifici obblighi di legge o in base a provvedimenti legittimi;
- autorità amministrative, giudiziarie e fiscali, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge o da provvedimenti legittimi;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento e associazioni di categoria o altri soggetti nell'ambito dello svolgimento di controlli della qualità;
- consulenti legali, fiscali e di altro genere, eventualmente coinvolti su specifiche tematiche relative all'incarico, altre entità del Network KPMG eventualmente coinvolte

nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero nell'ambito dello svolgimento delle procedure di risk management;

- consulenti e/o assicuratori di KPMG S.p.A., quando ciò sia necessario in relazione a questioni di responsabilità professionale;
- providers e/o consulenti informatici, anche in Paesi terzi non comunitari, unicamente per esigenze tecniche connesse all'utilizzo da parte del Titolare di sistemi e/o applicazioni strumentali nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nell'ambito dell'incarico in oggetto e dei correlati obblighi di legge, fermo restando che il ricorso a tali soggetti avverrà previo impegno da parte loro a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei dati previste dal Codice.

La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti sopra indicati non necessita del consenso dell'Interessato ai sensi per gli effetti dell'art. 24, comma 1, lett. a), b), d) ed f) del Codice.

Inoltre, previo consenso dell'Interessato, i dati potrebbero essere comunicati ad altre entità del Network KPMG per condividere informazioni commerciali, ovvero in relazione a specifiche tematiche professionali e servizi correlati, nonché a terzi a titolo di referenze.

Dei dati dell'Interessato verrà a conoscenza il personale professionale incaricato dal Titolare dell'esecuzione dell'incarico, nonché il relativo personale di supporto.

Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, è il socio responsabile dell'incarico, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare.

Si informa, infine, che l'art. 7 del Codice (integralmente riportato in nota<sup>1</sup>), conferisce all'Interessato specifici diritti da esercitare a propria tutela.

Vi segnaliamo inoltre che il personale professionale di KPMG S.p.A. sottoscrive annualmente un impegno alla riservatezza rispetto alle informazioni e ai dati del cliente acquisiti nel corso della propria attività.

---

<sup>1</sup> **Art. 7 D.Lgs. 196/03.** 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

• • •

### Consenso ai sensi dell'art. 23 del Codice

La sottoscritta DeA Capital S.p.A., presa visione dell'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 fornita da KPMG S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, dichiara di

autorizzare

non autorizzare

il trattamento dei propri dati personali per finalità connesse ad attività di comunicazione ad altre entità del Network KPMG, al fine della condivisione delle informazioni commerciali, sempre nei limiti di quanto consentito dalle vigenti normative di riferimento;

autorizzare

non autorizzare

il trattamento dei propri dati personali per finalità connesse ad attività di informazione, resa all'Interessato da parte del Titolare e/o delle altre entità del Network KPMG, relativamente a specifiche tematiche professionali e servizi correlati, sempre nei limiti di quanto consentito dalle vigenti normative di riferimento;

autorizzare

non autorizzare

il trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla documentazione, svolta dal Titolare e/o dalle altre entità del Network KPMG, di referenze sui servizi resi.

Per accettazione:

Firma

.....

Nome e Cognome

.....

Carica

.....

Data

.....

## Allegato 6

### Altre clausole contrattuali

#### 6.1 Conflitti di interesse

Qualora, successivamente all'inizio dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessimo identificare un conflitto di interessi:

- fra Voi ed un altro cliente del network nazionale e internazionale KPMG (nel seguito "Network KPMG") tale da poter compromettere i Vostri interessi o quelli del citato cliente, e/o
- fra Voi e la nostra società o altra società del Network KPMG,

ci riserviamo la facoltà di mettere in atto delle procedure volte a salvaguardare gli interessi di entrambe le parti.

Qualora dovessimo ritenere che il conflitto non possa essere risolto, provvederemo a darne tempestiva comunicazione a Voi e alla Consob per gli opportuni provvedimenti.

#### 6.2 Impegno alla riservatezza

Tutte le informazioni, la documentazione e i dati (nel presente paragrafo "Informazioni") ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Esse pertanto verranno utilizzate limitatamente e solo in ragione dell'incarico conferitoci. Tali Informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste con i soggetti e gli organi di governance, potranno essere comunicate esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le entità del Network KPMG coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure interne, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci e il personale professionale delle entità del Network KPMG sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;
- consulenti legali, fiscali e di altro genere, eventualmente coinvolti su specifiche tematiche relative all'incarico;
- providers e/o consulenti informatici di KPMG S.p.A. quando ciò si renda necessario per esigenze tecniche connesse all'utilizzo di sistemi e/o applicazioni strumentali;
- consulenti e/o assicuratori di KPMG S.p.A., quando ciò sia necessario in relazione a questioni di responsabilità professionale;
- autorità di vigilanza, italiane o estere, la cui attività sia rivolta alla tutela degli investitori e alla trasparenza dei mercati mobiliari, alla prevenzione e contrasto del riciclaggio (ad esempio Consob, Unità di Informazione Finanziaria, ecc.) nonché altre pubbliche autorità

competenti nell'ambito dell'adempimento di specifici obblighi di legge o in base a provvedimenti legittimi;

- autorità amministrative, giudiziarie e fiscali, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge o da provvedimenti legittimi;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria o altri soggetti nell'ambito dello svolgimento di controlli della qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Sono comunque esclusi dal presente impegno alla riservatezza, le Informazioni già di pubblico dominio ovvero divenute tali per causa non imputabile a KPMG S.p.A. e quelle autonomamente sviluppate da KPMG S.p.A..

Siamo consapevoli del fatto che, al fine dell'espletamento dell'incarico, ci comunicherete alcune informazioni di cui all'art. 114, comma 1, del TUF (cosiddette "Informazioni Privilegiate").

Le Informazioni Privilegiate a cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente capitolo, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza.

Nel registro da Voi istituito ai sensi dell'art. 115-bis del TUF, andrà iscritto il socio responsabile della revisione legale in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

### **6.3 Carte di lavoro**

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di KPMG S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla Privacy di cui all'Allegato 6 e nel precedente paragrafo 7.2. Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro, anche successivamente al termine dell'incarico, da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del Network KPMG.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, nonché i beni e le attrezzature in dotazione al team di revisione, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

### **6.4 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

In considerazione del fatto che l'attività dei componenti del team di revisione si svolgerà in tutto o in parte presso la sede ovvero le unità periferiche aziendali (ad esempio filiali, depositi, stabilimenti, punti di vendita, ecc.) di DeA Capital S.p.A., quest'ultima si obbliga a fornire ai

professionisti incaricati tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, con la presente lettera di incarico DeA Capital S.p.A. si impegna a fornire ai componenti del team di revisione, anche tramite il socio responsabile dell'incarico, tutte le informazioni relative ai rischi presenti in azienda, alle procedure di emergenza in essere, alle misure di sicurezza da adottare in azienda e, se necessario, ai dispositivi individuali di protezione da utilizzare.

In considerazione della natura dell'attività prestata da KPMG S.p.A., si può ragionevolmente ritenere che lo svolgimento dell'incarico di cui alla presente lettera non comporterà nuovi rischi presso la Vostra Società. In ogni caso, KPMG S.p.A. rimane a disposizione per effettuare con Voi la valutazione che Vi compete ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi da interferenze). Resta inteso che, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che comportano dette interferenze potranno avere inizio solo a seguito dell'elaborazione di un unico documento di valutazione delle stesse in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ove redatto, tale documento rappresenterà un'integrazione alla presente lettera di incarico.

## 6.5 Normativa antiriciclaggio

KPMG S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a. gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione di cui al Titolo II, Capi I e II del D.Lgs. 231/07;
- b. la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/07;
- c. l'obbligo di riferire le infrazioni di cui agli artt. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) del D.Lgs. 231/07.

Gli obblighi di adeguata verifica di cui alla lettera a. si applicano in forma semplificata nei confronti di determinate categorie di soggetti indicati nell'art. 25 del D.Lgs. 231/07, in particolare le società o altri organismi quotati<sup>2</sup>, gli intermediari finanziari<sup>3</sup> e gli uffici della

<sup>2</sup> Soggetti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

<sup>3</sup> Si precisa che gli intermediari finanziari per i quali sussistono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 25 del D.Lgs. 231/07, obblighi semplificati di adeguata verifica sono i seguenti: banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione operanti in Italia nei rami vita, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 ("TUB"), società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUIF, succursali insediate in Italia dei soggetti precitati aventi sede legale in uno Stato estero, Cassa Depositi e

pubblica amministrazione<sup>4</sup>, ovvero un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario.

Al fine di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, KPMG S.p.A. è chiamata, al momento del conferimento dell'incarico, con riferimento a ciascun cliente, a:

- verificare l'identità personale, mediante riscontro in un valido documento d'identità (ad esempio carta d'identità o passaporto), della persona fisica conferente l'incarico (ovvero, in mancanza, del legale rappresentante), in presenza della stessa;
- acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica tramite il suddetto documento di identificazione, nonché della persona giuridica cliente;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità, mediante eventuale dichiarazione resa per iscritto dal cliente;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'incarico.

KPMG S.p.A. deve inoltre svolgere un controllo costante nel corso dell'incarico.

In merito ai predetti obblighi di adeguata verifica, con l'accettazione della presente lettera confermate che scopo dell'incarico conferito a KPMG S.p.A. è quanto indicato nel paragrafo 1 "Oggetto e finalità dell'incarico" della stessa.

Per poter permettere l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, Vi chiediamo di volerci informare tempestivamente di ogni variazione rispetto alle informazioni forniteci in vista dell'emissione della presente lettera.

L'omesso o tardivo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela comporta l'applicazione di sanzioni penali. Pertanto, in caso di mancata o non tempestiva consegna dei

---

Prestiti S.p.A.; soggetti disciplinati dagli artt. 111 (microcredito) e 112 (confidi) del TUB, soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, gli enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla Direttiva 2005/60/CE, gli enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE (si rammenta che il D.Lgs. 141/10, entrato in vigore il 19 settembre 2010, modificando l'art. 11 del D.Lgs. 231/07, ha previsto un regime transitorio di perdurante vigenza degli abrogati elenco speciale (ex art. 107 TUB) e sezione speciale dell'elenco generale (ex art. 155, comma 4. del TUB)).

<sup>4</sup> A norma dell'art. 1, comma 2, lettera r) del D.Lgs. 231/07, per "pubblica amministrazione" si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province ed i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al D.Lgs. 300/99 e successive modificazioni.

documenti necessari per effettuare le predette verifiche, dovremo astenerci dall'iniziare le nostre attività, valutando se effettuare una segnalazione a norma della lettera b. che precede.

Precisiamo infine, con riferimento all'obbligo di cui alla lettera b. che precede, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di KPMG S.p.A., e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

## **6.6 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01**

KPMG S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Vi rendiamo noto inoltre che KPMG S.p.A. ha adottato un proprio codice di comportamento coerente con i principi posti dal D.Lgs. 231/01, oltre che con i principi del Network KPMG ispirati ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza.

Conseguentemente nello svolgimento della propria attività, KPMG S.p.A. si atterrà esclusivamente a quanto disposto nel suddetto codice di comportamento nonché a quanto indicato nel proprio modello organizzativo.

Il codice di comportamento e un estratto del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 sono consultabili sul nostro sito web [www.kpmg.com/it](http://www.kpmg.com/it).

## **6.7 Utilizzo del Vostro logo, marchio e altri segni distintivi**

In relazione allo svolgimento dell'attività di revisione contabile, preso atto dell'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 di cui all'Allegato 6, concede a KPMG S.p.A. il diritto non esclusivo, e revocabile in qualunque momento da parte della Società, di utilizzare, a titolo gratuito il logo o i/il marchi/o e altri segni distintivi della Società all'interno di proprie presentazioni, comunicazioni o rapporti indirizzati alla Società, nonché nell'ambito di presentazioni o pubblicazioni rivolte esclusivamente al Network KPMG, inclusa la pubblicazione sul proprio sito intranet, concedendo altresì il diritto, anch'esso revocabile in qualunque momento da parte della Società, ad utilizzare, a titolo gratuito, gli stessi anche in presentazioni rivolte a terzi esclusivamente per i fini di referenze e menzione di incarichi conferiti a KPMG S.p.A..

## **6.8 Comunicazioni in formato elettronico**

Durante lo svolgimento dell'incarico potrebbe presentarsi la necessità di scambiare con Voi informazioni in formato elettronico. La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce l'assoluta riservatezza e l'assenza di errori in quanto tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, recapitate tardivamente o in modo incompleto, o in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio



responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che costituirà il documento su cui potrete fare pieno affidamento.

Se desiderate proteggere con una password la totalità o parte dei dati trasmessi, saremo disponibili a concordare con Voi le procedure necessarie a tal fine.

Qualora fosse compatibile con le Vostre policy di sicurezza, richiederemo la possibilità di utilizzare la rete locale e la connessione internet della Vostra Società per permettere al team di revisione di collegarsi alla rete KPMG, quale accesso remoto tramite internet, nello svolgimento delle attività inerenti l'incarico. A tal proposito precisiamo che non appena stabilita la connessione alla rete locale, si aprirà una connessione diretta (cosiddetta VPN) che creerà un collegamento separato dalla rete della Vostra Società.

KPMG S.p.A. applica ragionevoli procedure di sicurezza sui propri sistemi informativi per controllare l'assenza dei più comuni virus conosciuti e/o di software maligni definiti comunemente "spyware" prima di inviare informazioni in formato elettronico. Resta peraltro esclusa ogni responsabilità di KPMG S.p.A. o delle entità del Network KPMG, dei relativi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, per ogni eventuale danno che la Vostra Società dovesse subire, direttamente o indirettamente, come conseguenza della presenza di virus o di software maligni nelle comunicazioni elettroniche o per non aver seguito la Vostra Società quanto precedentemente previsto.

## **6.9 Cause di risoluzione anticipata**

L'incarico potrà essere risolto prima della sua naturale scadenza a seguito di revoca, dimissioni o consensualmente dalle parti nei casi e con le modalità previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto e relativo regolamento attuativo, fermo restando il diritto di KPMG S.p.A. al pagamento dei corrispettivi maturati per le attività svolte fino alla data di cessazione effettiva dell'incarico.

## **6.10 Legislazione applicabile e foro competente**

L'incarico è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso o comunque che sia da questo originata, sarà competente in via non esclusiva il Foro di Milano.

Prof. Avv. Alberto Toffoletto  
Ordinario di diritto commerciale  
nella Facoltà di giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Milano

Milano, 31 ottobre 2011

**A mezzo e-mail**

Spettabile  
DeA Capital S.p.A.  
Via Borgonuovo n. 24  
20121 Milano

diana.allegretti@deacapital.it

Parere *pro veritate*

**Alla cortese attenzione dell'avv. Diana Allegretti**

Durata dell'incarico di revisione legale dei conti (ns. rif. n. 92925)

Faccio seguito ai colloqui ed alla corrispondenza intercorsi per fornirVi, come richiesto, il mio parere in merito alla questione in oggetto.

**1. Fatto.**

KPMG s.p.a. (di seguito, "KPMG") è la società di revisione attualmente incaricata della revisione legale dei conti annuali e consolidati della società DeA Capital s.p.a. (di seguito, "DeA Capital" o la "Società"). In virtù della deliberazione dell'assemblea di DeA Capital (allora, Cdb Web Tech S.p.a.) del 31 marzo 2006, e in accordo con la normativa allora vigente, la durata dell'incarico conferito a KPMG è di sei esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

La disciplina della revisione legale è stata riformata con il d. lgs. 39/2010 che, in attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha, tra l'altro, previsto che, nei c.d. enti di interesse pubblico (tra i quali rientrano le società con azioni quotate in mercati regolamentati), l'incarico di revisione "ha durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali" (art. 17, comma 1, d. lgs. 39/2010).

**2. Quesiti.**

Mi si chiede di esprimere il mio parere sui seguenti quesiti:

**MILANO**

Via Agnello, 12  
20121 Milano  
tel. +39 02 725511  
fax +39 02 72551501

**ROMA**

Via delle Quattro Fontane, 161  
00184 Roma  
tel. +39 06 6784977  
fax +39 06 6790966

**VERONA**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 Verona  
tel. +39 045 8097000  
fax +39 045 8097010

**BRUSSELS**

Avenue de la Joyeuse  
Entrée, 1 b 11  
B-1040 Brussels  
tel. +32 (0) 2 2854685  
fax +32 (0) 2 2854690

**LONDON**

St Michael's House  
1 George Yard, Lombard Street  
EC3V 9DF London  
tel. +44 (0) 2073759900  
fax +44 (0) 2079296468

**SHANGHAI**

47th Floor, Hong Kong  
New World Tower  
300 Huaihai Zhong Road  
Shanghai 200021, China  
tel. +86 21 51162805  
fax +86 21 51162905

Sede legale Via Agnello 12, Milano

Codice Fiscale e Partita IVA: IT 12988470154

Lo studio opera nel Regno Unito come NCTM LLP e in Belgio come NCTM Association d'avocats. L'elenco soci è disponibile presso: [www.nctm.it](http://www.nctm.it)

1. *Tenendo conto della nuova disciplina in materia di durata dell'incarico di revisione legale di cui al d. lgs. 39/2010, l'incarico conferito da DeA Capital a KPMG, originariamente della durata di sei esercizi, deve intendersi automaticamente prorogato a nove esercizi per effetto dell'entrata in vigore del medesimo decreto?*
2. *In caso di risposta negativa al quesito sub 1), tale incarico può essere prorogato di ulteriori tre esercizi per volontà delle parti?*
3. *In caso di risposta positiva al quesito sub 2), al fine di prorogare l'incarico occorre un atto formale da parte degli organi sociali? In caso affermativo, quale sarebbe il necessario iter deliberativo (i.e. presa d'atto da parte del CdA/Assemblea – ovvero delibera di approvazione da parte dell'Assemblea su proposta del Collegio Sindacale)?”.*

### **3. Valutazione.**

#### **3.1. (1) Proroga automatica della durata dell'incarico di revisione al termine novennale per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina.**

Il d. lgs. 39/2010 non contiene alcuna disciplina di carattere transitorio tesa a regolare l'impatto dell'entrata in vigore delle nuove norme sugli incarichi di revisione in corso, con la conseguenza che il quesito qui considerato non trova alcuna risposta nella lettera della legge.

Occorre, quindi, interpretare la norma relativa alla durata dell'incarico di revisione al fine di determinare se, nel fissare la durata novennale, la legge abbia inteso prevedere tale durata come durata fissa ovvero solo come durata massima. Per le ragioni che seguono, ritengo che la soluzione corretta sia quella della durata novennale fissa.

Anzitutto, la lettera della norma (art. 17, d. lgs. 39/2010), laddove la stessa stabilisce che l'incarico di revisione, negli enti di interesse pubblico, *“ha la durata di nove esercizi”*, sembra chiaramente indicare che la durata dell'incarico debba essere pari a nove esercizi, e dunque non possa avere durata superiore, ma neanche durata inferiore (salvo lo scioglimento anticipato del rapporto, ove la legge lo preveda).

La rilevanza del tenore letterale della norma (di regola, come è noto, superabile da altri criteri interpretativi) è nel caso di specie rafforzata dal fatto che nel medesimo decreto legislativo 39/2010, il legislatore, ove ha inteso fissare una durata massima (e non fissa), lo ha disposto chiaramente: l'art. 17 del d. lgs. 39/2010, al comma 4, a proposito della durata dell'incarico del soggetto responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, dispone infatti espressamente che tale incarico non può essere ricoperto “per un periodo eccedente sette esercizi sociali”.

La chiarezza del dato letterale è dunque tale, nel caso di specie, da renderlo sicuramente criterio di interpretazione di per sé rilevante. Comunque, l'interpretazione che qui si ritiene di

sposare appare anche coerente con la *ratio* della norma. Infatti, come ben noto e documentato nella letteratura sul tema, il problema della durata dell'incarico di revisione è impostato, piuttosto che sull'individuazione della durata massima, sulla ricerca della durata "ottimale"; e ciò perché si ritiene che debbano essere temperate, nel fissare tale durata, due opposte esigenze. Da un lato, una durata troppo lunga presenterebbe il rischio della creazione di un legame di fedeltà, o comunque di contiguità, tra revisore e società revisionata; dall'altro, tuttavia, una durata troppo breve impedirebbe al revisore di impostare "un lavoro di medio termine" che consenta, tra l'altro, la creazione di economie di esperienza derivanti dalla conoscenza della società revisionata da parte del revisore <sup>(1)</sup>.

Del resto, l'evoluzione della disciplina della revisione negli ultimi anni attesta proprio la ricerca, da parte del legislatore, della durata ottimale dell'incarico di revisione: il testo originario dell'art. 159 t.u.f., infatti, indicava la durata di un triennio rinnovabile per un massimo di due volte, mentre la stessa norma, a seguito della modifica impressa con il d. lgs. sulla tutela del risparmio, prevedeva la durata di sei esercizi rinnovabile per una sola volta (art. 159 t.u.f., come modificato dall'art. 18, l. 262/2005) e poi, in seguito all'ulteriore modifica introdotta con il d. lgs. 303/2006, la durata (fissa) di nove esercizi (art. 159 t.u.f., come modificato dall'art. 3 del d. lgs. 303/2006).

Da un punto di vista sistematico, infine, è sicuramente nella logica della legge l'idea che l'incarico dei soggetti investiti di funzioni di controllo sulla gestione debba essere né troppo lunga, né troppo breve: si pensi, in particolare, alla disciplina del collegio sindacale la quale, come noto, prevede che i sindaci restino in carica per un periodo esattamente pari a tre esercizi, con disposizione che in dottrina si ritiene inderogabile anche in diminuzione <sup>(2)</sup>.

Tutto ciò premesso, rispondendo al primo quesito, ritengo che l'incarico di revisione in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina debba intendersi automaticamente prorogato fino al termine dei nove esercizi. Infatti, poiché la durata fissata dalla (nuova) legge deve intendersi inderogabile, anche in diminuzione, la clausola contrattuale incompatibile con la disposizione normativa dovrebbe essere automaticamente sostituita da quest'ultima in base al principio generale di cui all'art. 1339 cod. civ., a norma del quale, come è noto, le clausole

<sup>(1)</sup> Così S. FORTUNATO, *Revisione contabile e fallimento del mercato*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum di Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, Vol. 3, p. 83 ss., ivi a p. 100., il quale, con riguardo al d. lgs. 303/2006, che con disposizione di tenore analogo a quello in commento, già fissava per le società quotate la durata di nove esercizi, interpretava tale termine come un termine "secco", e non solo massimo. Si segnala invece, per un'opinione contraria (relativa alla disposizione oggetto del presente parere), P. GIUDICI, *La nuova disciplina della revisione legale*, in *Società*, 2010, p. 533 ss., ivi a p. 536 s., il quale, pur riconoscendo che la norma sembra prevedere un termine "vincolato" di nove anni, ritiene tuttavia che "vi è da chiedersi se vincoli di costituzionalità, fondati su principi di concorrenza e di libertà contrattuale, non impongano un'interpretazione più liberale: la durata fissata dalla legge è un termine massimo, non minimo; (...)".

<sup>(2)</sup> Cfr. per tutti G. CAVALLI, *I sindaci*, in AA. VV., *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 5, Torino, 1988, p. 3 ss., ivi a p. 41.

imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Segnalo, quale ulteriore indiretto conforto, l'opinione maggioritaria in dottrina relativamente alla diversa questione della durata dell'incarico che, all'entrata in vigore della nuova disciplina, sia conferito alla scadenza alla stessa società di revisione che lo abbia già svolto nel triennio immediatamente precedente. Sotto questo profilo, infatti, l'opinione prevalente e da me condivisa in altra sede è nel senso che, per computare i nove esercizi, occorra in questo caso tenere conto dei tre già trascorsi, in modo che l'incarico alla medesima società di revisione abbia la durata effettiva e complessiva di nove esercizi (e non di dodici, come avverrebbe se il triennio già trascorso non venisse calcolato) <sup>(3)</sup>.

La soluzione a questo problema e quella da me proposta ai fini del presente parere si basano, in effetti, sulla stessa premessa, e cioè che la legge intende la durata novennale dell'incarico di revisione come una durata fissa e inderogabile, con la conseguenza che i problemi di applicazione transitoria della disciplina devono essere tutti risolti in modo che la sostanza della norma, così riassunta, sia rispettata.

Un conforto alla conclusione qui proposta si rinviene infine, in materia assicurativa, nell'orientamento espresso dall'ISVAP con riguardo alla durata dell'incarico dell'attuario revisore nelle imprese di assicurazione (rientranti, in base al d. lgs. 39/2010, negli "enti di interesse pubblico", al pari delle società quotate) <sup>(4)</sup>. Nella nota di chiarimenti del 23 giugno 2010, infatti, l'ISVAP ha chiarito che l'art. 103 del Cod. Ass., come modificato dal d. lgs. 39/2010, "in assenza di una disposizione transitoria che preveda l'ultrattività della pregressa disciplina, (...) assuma la valenza di una norma imperativa che va ad incidere sul contenuto dell'accordo contrattuale, condizionando l'autonomia delle parti. Ne consegue che, salvi gli effetti già prodotti, la nuova norma, ai sensi dell'art. 1339 c.c., viene ad integrare o sostituire il contenuto contrattuale per l'avvenire, non consentendo più alla clausola non conforme alla disposizione normativa di operare. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che l'art. 103 nella nuova formulazione sia applicabile anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 39, i quali dovranno essere adeguati al limite di durata novennale".

Si segnala, peraltro, che l'Istituto, nella medesima nota, afferma poi che, "ritenendo prevalente la finalità della norma rispetto al dato letterale che impone di conferire un incarico di 9 anni, appare ragionevole ritenere che i vigenti incarichi degli attuari revisori possano essere prorogati per una durata inferiore a 9 anni, pari a 3 o 6 anni, in modo tale che

---

<sup>(3)</sup> Cfr. A. Toffoletto, C.N. Bevilacqua, *La disciplina della revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico*, in *Società*, numero speciale su *Il D. Lgs. 39/2010: la nuova disciplina della revisione legale*, 2010, p. 25 ss., ivi a p. 27. Nello stesso senso si è espresso l'ISVAP in relazione all'incarico di attuario revisore nelle imprese di assicurazione: cfr. *Chiarimenti applicativi in tema di incarichi di attuario revisore*, cit.

<sup>(4)</sup> Cfr. *Chiarimenti applicativi in tema di incarichi di attuario revisore*, 23 giugno 2010, [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

la durata complessiva dell'incarico risulti rispondente al termine di legge ed allineata con quella della società di revisione". Questa conclusione nel senso della "possibilità" di prorogare l'incarico di revisione si pone evidentemente in contrasto con l'interpretazione, fatta propria dallo stesso ISVAP, nel senso dell'imperatività della norma che dispone la durata novennale dell'incarico. Peraltro, tale conclusione conforta, al minimo, l'idea che l'incarico di revisione si possa, in ogni caso, prorogare: il che ci porta all'analisi del secondo quesito.

### **3.1. (2) Possibilità di prorogare l'incarico sessennale fino al termine di nove esercizi previsto dalla nuova disciplina.**

Quanto detto in relazione al quesito *sub* 1) sarebbe assorbente rispetto al quesito *sub* 2). Tuttavia, debbo segnalare che la Consob, sebbene con riferimento (non al d. lgs. 39/2010 bensì) alla legge 262/2005, nella parte in cui la stessa – con una disposizione peraltro virtualmente identica a quella del d. lgs. 39/2010 – modificò la durata dell'incarico di revisione nelle società quotate dai precedenti tre a sei esercizi sociali, assunse una posizione in apparenza contraria a quella sostenuta nel precedente paragrafo del presente parere.

In quell'occasione, infatti, la Consob<sup>(5)</sup>, affrontando analoga questione, sostenne che la nuova disciplina, piuttosto che implicare la proroga automatica degli incarichi in corso, consentisse implicitamente una loro proroga per accordo delle parti.

La Consob riteneva infatti che "possibile appare (...), in presenza di un accordo tra l'emittente e la società di revisione, procedere ad una proroga degli incarichi in corso, per portare la stessa da tre a sei anni. Si tratterebbe, infatti, di una modifica del solo termine di durata dell'incarico, vale a dire una modifica del contratto da ritenersi sempre possibile in base ai principi generali di diritto civile, purché la nuova durata sia conforme alle norme in vigore".

Per determinare il peso di tale interpretazione rispetto all'oggetto del presente parere, occorre tenere presente che l'orientamento espresso dalla Consob non si riferiva alla norma qui considerata ma ad una norma precedente e diversa. Inoltre, occorre altresì rammentare che gli orientamenti della Consob non hanno portata vincolante per l'interprete e che la stessa Consob potrebbe successivamente abbandonarli. Resta il fatto, comunque, che l'orientamento della Consob – che è l'ultimo ufficialmente espresso sul punto – riguardava una disposizione letteralmente quasi identica, fatta eccezione per il termine di durata, a quella considerata nel presente parere (art. 18, l. 262/2005: *"l'incarico ha durata di sei esercizi"*), e che pertanto tale orientamento deve essere considerato rilevante anche in questo contesto.

---

<sup>(5)</sup> Comunicazioni nn. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23 marzo 2006, *Termini e durata degli incarichi di revisione contabile – Art. 159, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262*, [www.consob.it](http://www.consob.it).

In ogni caso, la presa di posizione della Consob, come del resto quella dell'ISVAP (pur tenendo conto della sua parziale contraddittorietà), avvalorano, quantomeno, la risposta positiva al secondo quesito oggetto del presente parere: se anche non si ritenesse, infatti, che la nuova disciplina comporta l'automatico adeguamento della durata degli incarichi in corso, si dovrebbe almeno ammettere che tali incarichi possano essere prorogati per volontà delle parti in modo da portarli alla durata complessiva di nove esercizi, in luogo degli originari sei.

### **3.2. (3) Necessità di un atto di formale di conferimento dell'incarico per l'ulteriore triennio e procedura deliberativa.**

Infine, mi si chiede se la proroga dell'incarico a KPMG per un ulteriore triennio presupponga un atto formale e, in questo caso, quale sia la procedura deliberativa interna da seguire da parte di DeA Capital.

Se, come a me pare corretto, l'incarico di revisione attualmente in corso deve intendersi automaticamente esteso di ulteriori tre esercizi per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., ne consegue che nessuna attività deliberativa né alcuna manifestazione di volontà delle parti siano necessarie. Infatti, la sostituzione automatica di clausole opera *ex lege*, a prescindere dalla volontà dei contraenti. Peraltro, in un'ottica di massima cautela e trasparenza, anche in considerazione dello *status* di società quotata di DeA Capital, pare opportuno che la stessa DeA Capital e KPMG effettuino una presa d'atto comune, in forma scritta, dell'avvenuta modifica della durata del contratto per effetto della nuova disciplina. A tale scopo, dal lato di DeA Capital, la presa d'atto potrà essere effettuata dall'organo gestorio; appare però, a mio giudizio, opportuno che, da un lato, sia acquisito parere favorevole del collegio sindacale, e dall'altro sia data un'informativa all'assemblea dei soci con la quale il consiglio di amministrazione dia notizia dell'avvenuta modifica legislativa e dei suoi effetti sul contratto di revisione in corso.

Se, invece, si ritiene che l'intervenuta modifica legislativa non importi la sostituzione automatica della clausola di durata ma renda possibile la proroga dell'incarico per volontà delle parti, ne deriva che la proroga costituisce una modificazione volontaria del contratto che richiede una apposita manifestazione di volontà delle parti stesse. In questo caso, quindi, dal lato di DeA Capital occorrerebbero i passaggi formali previsti dalla legge per il conferimento dell'incarico e, dunque, la proposta motivata del collegio sindacale e una deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico per ulteriori tre esercizi, e a seguire la manifestazione di volontà da parte dell'organo gestorio.


Da un punto di vista pratico, soprattutto in considerazione della presa di posizione della Consob – sebbene, come detto, riferita a norma diversa da quella qui analizzata – il consiglio di amministrazione potrebbe comunque valutare l'opportunità, in un'ottica di massima prudenza, di procedere secondo l'*iter* deliberativo richiesto per una proroga volontaria dell'incarico e, quindi, di proporre all'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, di deliberare formalmente la proroga dell'incarico a KPMG per ulteriori tre esercizi.

In occasione dei passaggi deliberativi necessari, appare altresì opportuno ricordare agli organi coinvolti nel processo che, in presenza delle incertezze interpretative sopra illustrate, non può escludersi che in mancanza della estensione del mandato ai revisori, vuoi per effetto di una presa d'atto da parte del consiglio, vuoi per deliberazione assembleare, la società di revisione potrebbe reclamare il proprio diritto all'estensione nel caso prevalesse la tesi della sostituzione automatica della clausola di durata del contratto, esponendo così la società a un'azione risarcitoria.

In conclusione, le risposte ai quesiti postimi si possono così sintetizzare:

- (i) per effetto della modifica legislativa di cui al d. lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale attualmente in corso potrebbe intendersi automaticamente prorogato di ulteriori tre esercizi, per una durata totale di nove esercizi, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.;
- (ii) anche se non si ritenesse che la modifica della durata dell'incarico opera automaticamente, si dovrebbe comunque ritenere possibile una proroga per volontà comune delle parti;
- (iii) se si ritiene che la durata sia automaticamente prorogata per effetto della nuova disciplina, sarà sufficiente una presa d'atto comune di DeA Capital e di KPMG dell'avvenuta modifica, accompagnata da un'informativa all'assemblea dei soci di DeA Capital ed acquisito il parere favorevole del collegio sindacale. Se, al contrario, la proroga si ritiene non automatica, ma possibile, questa richiederà una modifica contrattuale e a tal fine, dal lato di DeA Capital, importerà l'assunzione delle dovute delibere da parte degli organi sociali competenti come sopra ricordato. Peraltro, in un'ottica di massima prudenza e alla luce del citato orientamento della Consob, il consiglio di amministrazione, ove anche ritenesse corretta la tesi della proroga automatica, potrebbe valutare l'opportunità di procedere comunque secondo le regole applicabili in caso di proroga volontaria dell'incarico e dunque, acquisita la proposta motivata del collegio sindacale, di convocare l'assemblea dei soci per deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale a KPMG per ulteriori tre esercizi.

Cordiali saluti.



Alberto Toffoletto